

## **STATUTO**

**1. DENOMINAZIONE** - E' costituita l'Associazione culturale denominata:

### **"ASSOCIAZIONE CULTURALE PARENTESI"**

**2. SEDE** - L'associazione ha sede in Varese.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede dell'associazione nell'ambito dello stesso comune.

**3. DURATA** - La durata dell'associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge e del presente statuto.

### **4. FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

- L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica, ha carattere volontario, è autonoma e partecipativa.

Essa si prefigge di promuovere attività di carattere culturale, formative, informative e ricreative nonché servizi, nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, contribuendo alla crescita culturale e civile.

Scopo dell'associazione è la sensibilizzazione dei cittadini tutti nei confronti di tutte le forme artistiche, nonché la promozione e lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere.

L'associazione, ritenendolo opportuno e considerandolo consono alle sue finalità, potrà promuovere anche tutto ciò che rientra sotto il termine di collezionismo.

Essa potrà promuovere attività ricreative e servizi, serate musicali, concerti, mostre, concorsi, eventi letterari e teatrali, esposizioni, corsi ed altro, organizzati per favorire una maggior conoscenza ed un arricchimento culturale.

L'associazione potrà inoltre intrattenere rapporti con altre associazioni, categorie e centri che perseguono finalità simili e complementari alle proprie.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nazionale ed internazionale, nell'ambito degli scopi statutari.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà, pertanto, svolgere le seguenti attività:

-promuovere tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di foto, di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci, per approfondire e diffondere l'arte in tutti i suoi aspetti, nonché incontri e manifestazioni, eventi, esposizioni, mostre, corsi, concorsi;

-pubblicare eventuali cataloghi, riviste, manifesti, giornali inerenti l'operato dell'associazione e sue promozioni.

**#p#**

Essa potrà comunque operare e svolgere il proprio intervento in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, ecc.. e potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente ai propri scopi. Esclusivamente ai fini del raggiungimento dei propri scopi, essa potrà comunque compiere ogni attività che riterrà necessaria e/o opportuna, sia mobiliare che immobiliare, che finanziaria, il tutto purchè nei limiti di legge.

L'associazione può ricevere donazioni, lasciti e contribuzioni in denaro, attrezzature ed altri beni mobili ed immobili; sottoscrivere accordi di sponsorizzazione; acquisire finanziamenti da enti pubblici e privati; ricevere apporti di prestazioni d'opera e di servizio a titolo gratuito e di volontariato.

**5. REQUISITI DEI SOCI** - Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'associazione con la qualità di soci, tutti, purchè maggiorenni, senza alcuna distinzione e con i medesimi diritti, cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia, che si riconoscono e che intendono condividere lo scopo e le finalità dell'associazione, nonchè altre Associazioni, Enti, Circoli, Fondazioni che condividano le finalità di codesto statuto, potendolo fare.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e si classificano in:

- Soci Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, che sostengono l'attività della stessa e ne promuovono gli scopi e le finalità, valorizzandola;
- Soci Ordinari, che pure sostengono l'attività dell'associazione e la valorizzano e che contribuiscono finanziariamente a sostenerla e che versano ogni anno la quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Onorari, coloro cui venga riconosciuta tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari meriti verso l'Associazione.

I soci sono obbligati al rispetto della civile convivenza e pertanto tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. Inoltre dovranno comunque aver sempre cura dei locali della sede, delle cose in essi contenute ed utilizzarli con la massima diligenza, tenendo sempre presente che utilizzano beni altrui.

L'associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi e/o affini.

#p#

Il contributo economico dei soci ordinari ed eventuali contropartite offerte loro dall'associazione sarà determinato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il contributo dei soci fondatori sarà determinato nell'atto costitutivo dell'Associazione o, in mancanza, nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

**6. AMMISSIONE DEI SOCI** - Coloro che vogliono essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta, contenente la richiesta del candidato, completa delle sue generalità accompagnata dalla quota associativa.

La domanda dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, che eventualmente motiverà il diniego restituendo la quota associativa incassata e che, una volta deliberata l'ammissione, comunicherà l'avvenuta accettazione.

Il pagamento della quota associativa sarà valido per l'anno sociale in corso al momento dell'accettazione della domanda. L'anno sociale viene inteso con inizio dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre di ogni anno.

Il domicilio dell'associato per ogni rapporto con l'Associazione è quello comunicato al momento dell'ammissione o successivamente, purchè per iscritto, con qualunque mezzo idoneo.

#### **7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- L'appartenenza all'associazione obbliga gli associati al rispetto delle iniziative prese dagli organi dell'Associazione. I soci hanno inoltre diritto di frequentare i locali stessi dell'associazione durante gli orari concordati con il proprietario della sede, tenendo un comportamento civile e rispettandone gli arredi e gli altri oggetti in esso contenuti. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, di riunirsi in assemblea per discutere, proporre e votare le questioni riguardanti l'associazione e di eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti, purchè in regola con il rinnovo della tessera associativa.

Tutti i soci, con esclusione dei soci Onorari, hanno il dovere di pagare la quota associativa annuale, accettare e rispettare lo Statuto e le deliberazioni che vengono regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione.

**8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO** - La qualifica di socio può venir meno a seguito di:

=dimissioni, che dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto e che accettandole non è obbligato alla restituzione della quota associativa dell'anno in corso.

=per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base

ai quali è avvenuta l'ammissione;

=per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo a seguito di accertati e giustificati motivi di indegnità e/o di condotta incompatibile con l'attività, con l'utilizzo della sede, con l'oggetto e con gli scopi dell'associazione;

=per morosità nel pagamento dei contributi associativi. A tal proposito quindi il socio non risulta automaticamente associato per l'anno successivo fintanto che non abbia versato la sua quota annuale di rinnovo.

L'esclusione dall'Associazione per le cause sopra indicate non comporta nessun onere per il socio.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non può più porsi o proporsi a terzi come associato di codesta associazione.

**9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** - L'Associazione ha struttura democratica, anche nei suoi organi, che sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti (se istituito).

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico.

**10. ASSEMBLEA** - L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, a seguito di decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo di tutti i soci.

L'assemblea ordinaria delibera:

=sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

=sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, sull'istituzione del Collegio Revisori dei Conti e sulla loro nomina;

=sugli indirizzi e sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei

##

vari settori di sua competenza;

=su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

=sullo scioglimento dell'Associazione;

=sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

=su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono convocate, a cura della presidenza, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante affissione presso la sede sociale nella bacheca dell'associazione presente all'interno della sede medesima, con apposito avviso, almeno 15 (quindici) giorni consecutivi antecedenti la data dell'assemblea.

Le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono convocate, a cura della presidenza, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante affissione presso la sede sociale nella bacheca dell'associazione presente all'interno della sede medesima, con apposito avviso, almeno 15 (quindici) giorni consecutivi antecedenti la data dell'assemblea e mediante fax e/o e-mail e/o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, indirizzati a tutti i soci. In casi di motivata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 8 (otto) giorni.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite e deliberano validamente con le maggioranze di legge. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci con uguali diritti ed in regola nel pagamento della quota associativa.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche per delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro associato: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, di cui verrà redatto il relativo verbale a cura del Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno,

**#p#**

di richiedere che il verbale venga redatto da un notaio, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

**11. CONSIGLIO DIRETTIVO** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, di cui dovranno far sempre parte, salvo loro rinuncia, i 3 (tre) soci fondatori, mentre gli altri sono nominati dall'assemblea ordinaria e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea o la metà degli stessi, qualora il Consiglio sia composto da un numero pari di consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'assemblea per la loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino al termine del mandato.

Se viene meno l'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea è convocata dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente, ovvero dal Segretario, ovvero dal Tesoriere secondo l'ordine indicato, nel caso di impedimento o mancata convocazione da parte dell'organo sopra citato in precedenza.

La carica di consigliere è gratuita e le prestazioni dei consiglieri sono gratuite, per cui i membri del consiglio non riceveranno remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio, nel proprio seno, elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Esso:

=delibera sulle questioni riguardanti i programmi e l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

=redige annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

=delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario in particolare delibera sulla stipulazione di atti e contratti inerenti le attività sociali;

**#p#**

=procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci;  
=delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;  
=delibera su eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci e sull'esclusione degli stessi;  
=stabilisce l'entità della/e quota/e associativa/e annuale/i;  
=delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;  
=esprime parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente o ad altro componente ritenuto idoneo, mediante delega scritta, la facoltà di accettare la domanda di ammissione dei nuovi soci, per i quali non vi siano fondati motivi di eventuale esclusione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi nonché, in generale, della collaborazione di esperti esterni e/o di commissioni consultive di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci/non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ad eccezione del caso in cui siano presenti unicamente due consiglieri, per il quale necessiterà l'unanimità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, necessariamente, per deliberare in ordine al consuntivo e sull'ammissione di nuovi soci.

Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia, con lettera da spedirsi o da consegnarsi a mano almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o anche mediante fax, e-mail e/o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno un giorno prima.

#p#

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, da tenere a disposizione dei soci.

**12. PRESIDENTE** - Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio (art. 36 secondo comma C.C.).

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell'Associazione.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, ad eccezione del primo che è eletto nell'atto costitutivo, e dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, le mansioni saranno assunte provvisoriamente dal Vice Presidente.

**13. VICE PRESIDENTE** - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza e/o di impedimento di questo, ne assume le mansioni.

Il Vice presidente è eletto dal consiglio direttivo, ad eccezione del primo che potrà essere eletto nell'atto costitutivo, e dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

**14. SEGRETARIO** - Il segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il consiglio ma socie dell'associazione.

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione e con gli organi di stampa e comunicazione.

Per quanto di sua competenza viene svolto in nome

#p#



dell'Associazione, il segretario ha la rappresentanza verso i terzi.

**15. REVISORE DEI CONTI** (se istituito)

Il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi finanziari; ha il compito di controllare e verificare la regolare gestione contabile e amministrativa dell'associazione.

**16. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE** - Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che saranno in proprietà dell'Associazione;
- b) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- c) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla/e quota/e d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura che sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. Le quote o i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

**17. ESERCIZI FINANZIARI** - L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.

Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**18. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** - In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea al momento della deliberazione dello scioglimento o, se non deliberato, dei liquidatori, ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

**19. REGOLAMENTO INTERNO** - Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente

disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

\* \* \* \* \*

Letto e confermato.

\* \* \* \* \*

Varese, 5 luglio 2011.

Firmati: Silvio Luigi Monti - Alberto Lavit Nicora - Laura Orlandi  
- FRANCA BELLORINI NOTAIO.